

Domanda:

L'autorità amministrativa può applicare con l'ingiunzione la medesima sanzione inflitta in misura ridotta col verbale? Se sì, occorre darne motivazione specifica?

Risposta a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Mediante l'ordinanza ingiunzione la p.a. amministrazione competente a decidere il procedimento amministrativo sanzionatorio non si pronuncia soltanto sulla fondatezza dell'accertamento, ma quantifica altresì la misura della sanzione amministrativa da applicare al caso concreto.

Questa commisurazione della sanzione pecuniaria basata sui parametri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981 si deve riflettere sulla motivazione del provvedimento amministrativo di irrogazione della sanzione, che va giustificato non soltanto con riferimento all'*an debeatur*, ma anche al *quantum*. Infatti, il giudice civile in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione deve poter ripercorrere l'*iter* logico che ha portato l'autorità amministrativa ad applicare una determinata sanzione in una precisa misura. I parametri menzionati dall'art. 11 sono modellati sulla falsariga di quelli per la determinazione della pena da parte del giudice ai sensi dell'art. 133 del codice penale e determinano non poche difficoltà sul piano applicativo per l'autorità amministrativa chiamata dalla legge ad applicare e quantificare la sanzione.

Nel quesito proposto si chiede se la p.a. possa in sede di ingiunzione fare applicare una sanzione pecuniaria di entità corrispondente a quella determinata dall'agente accertatore in base all'art. 16 della legge n. 689/1981 (cosiddetta misura ridotta).

Va precisato che si tratterebbe soltanto di una somiglianza di importi, fermo restando che soltanto l'ordinanza ingiunzione costituisce il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa, mentre la cifra da pagare in misura ridotta rappresenta soltanto un importo forfetario da versare ai fini di una chiusura anticipata del procedimento sanzionatorio. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile Sent. n. 5877 del 24-03-2004) nel caso in cui "l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, è da ritenere corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 della legge n. 689/1981, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo (in tal senso si veda anche, Cass., 4 novembre 1998, n. 11054; conformemente, Cass., 10 dicembre 1996, n. 10976 e Cass., 22 giugno 2001, n. 8532). Dunque,

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

conformemente al descritto orientamento giurisprudenziale, la determinazione in ordinanza ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo corrispondente a quello ottenuto utilizzando i criteri di calcolo della conciliazione amministrativa, può ritenersi congrua in presenza di una violazione che non si caratterizzi né per elementi di particolare gravità né per fattori di particolare tenuità.

Ad ogni modo, si deve ricordare che l'art. 11 della legge n. 689/1981, oltre al criterio della gravità della violazione, menziona numerosi parametri di quantificazione delle sanzioni amministrative e che tali regole per la graduazione della sanzione devono essere valutate complessivamente dall'amministrazione procedente.

Publicato il 2.11.05

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.